

REGOLAMENTO (UE) N. 726/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 110 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Il finanziamento comunitario di questi programmi avviene sulla base del patrimonio apistico di ciascuno Stato membro, riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.
- (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri intese ad aggiornare i dati strutturali sulla situazione del settore, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004, risulta che ci sono stati cambiamenti nel numero di alveari.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

(4) Poiché secondo l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 917/2004 le azioni dei programmi apicoli devono essere pienamente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla campagna 2010/2011.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla campagna 2010/2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

